

STUDIO NOTARILE BORRI
dei Dottori Andrea, Alessandro e Bernardo Borri

43121 PARMA - Via Carducci n° 24 - Tel 0521/237840 - Fax 0521/235840
43013 LANGHIRANO - P.tta Caduti del Galilea n. 2 - Tel 0521/857152 - Fax 0521/864193
Codice Fiscale e P.IVA 00438660342
Posta elettronica aborri@notariato.it

Parma, 31 dicembre 2013

CERTIFICATO DI AVVENUTA STIPULA

Certifico ed attesto io sottoscritto Dott. **BERNARDO BORRI**, Notaio alla residenza di Langhirano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Parma, che con Verbale di Assemblea, redatto da me Notaio in data 17 dicembre 2013 Repertorio n. 39298, in corso di registrazione all'Agenzia delle Entrate di Parma, l'Associazione:

"PARMA AIL - SEZIONE AUTONOMA DI PARMA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE ONLUS", con sede in Parma (PR) Via Gramsci n. 14, presso l'unità operativa complessa di Ematologia CTMO, Codice Fiscale: 92078920342;

HA DELIBERATO

- **1)** di adottare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione in conformità alle norme dello Statuto tipo dell'AIL Nazionale ONLUS e di approvarne articolo per articolo e nel suo complesso il testo che, steso in numero 20 articoli, si è allegato all'atto sotto la lettera "A",

dando atto in particolare che la nuova denominazione dell'associazione sarà:

"PARMA AIL SEZIONE DELLA PROVINCIA DI PARMA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA ONLUS"

- **2)** di dare mandato al Presidente dell'Associazione di inviare il nuovo testo di Statuto nella sua redazione aggiornata all'AIL Nazionale ONLUS per notifica di avvenuta adozione ed approvazione, ove occorrente.

Il Presidente dell'Associazione ha fatto presente che, a seguito delle dimissioni pervenute all'Associazione da parte di alcuni membri dell'Organo Amministrativo e dei Revisori, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Revisori;

HA DELIBERATO INOLTRE

- **3)** di stabilire che l'Associazione sia amministrata da un Consiglio Direttivo, che resterà in carica per tre esercizi, e così fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2016, composto da otto membri, e di nominare a tale carica i Signori:

- **RIZZOLI VITTORIO**, nato a Parma (PR) il 8 giugno 1938 e residente a Parma (PR), Via Cremonese n. 25/A (Codice Fiscale RZZ VTR 38H08 G337K), quale Presidente;

- **PELLEGRINI GIAMPAOLO**, nato a Parma (PR) il 21 dicembre 1940 e residente a Parma (PR), Strada del Consorzio n. 2 (Codice Fiscale PLL GPL 40T21 G337S), quale Vice-Presidente;

- **TOSINI SIMONA**, nata a Langhirano (PR) il 28 giugno 1953 e residente a Parma (PR), Borgo Giordani n. 12 (Codice Fiscale TSN SMN 53H68 E438M);

- **MANGONI MARCELLINA**, nata a Salsomaggiore Terme (PR) il 22 luglio 1946 e residente a Parma (PR), Via Ruggero da Parma n. 3 (Codice Fiscale MNG MCL 46L62 H720B);

Borsellino - Cognetti - Lanza - Scattolon



- **AGUZZOLI LAURA**, nata a Parma (PR) il 28 gennaio 1940 e residente a Parma (PR), Via Cremonese n. 25/A (Codice Fiscale GZZ LRA 40A68 G337U);
- **CAPPELLA TIZIANA**, nata a Perugia (PG) il 7 ottobre 1957 e residente a Perugia (PG), Via del Giaggiolo n. 93 (Codice Fiscale CPP TZN 57R47 G478M);
- **THALER MARIA LUISA**, nata a Bressanone (BZ) il 1 marzo 1951 e residente a Collecchio (PR), Località Ozzano Taro, via Folli n. 16/a (Codice Fiscale THL MLS 51C41 B160M);
- **AIOLFI ANTONELLA**, nata a Poviglio (RE) il 4 giugno 1967 e residente a Montechiarugolo (PR), Frazione Monticelli Terme, Via Marconi n. 65/bis (Codice Fiscale LFA NNL 67H44 G947Y);
- **4)** di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori, stabilendo che esso sia composto da tre membri effettivi, che durerà in carica per tre esercizi, e così fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2016, e di nominare a tale carica i Signori:
- **MASSEERA GIOVANNI**, nato a Parma (PR) il 22 aprile 1961 e domiciliato a Parma (PR), Viale Solferino n. 11 (Codice Fiscale MSS GNN 61D22 G337U), iscritto al n.36517 del Registro dei Revisori Contabili, quale Presidente;
- **RAMENZONI MARIA CRISTINA**, nata a Parma (PR) il 13 febbraio 1971 e domiciliata a Parma (PR), Viale Solferino n. 11 (Codice Fiscale RMN MCR 71B53 G337H), iscritta al n.76597 del Registro dei Revisori Contabili;
- **GIAQUINTO ALESSANDRO**, nato a Roma (RM) il 30 gennaio 1970 e domiciliato a Parma (PR), Viale Solferino n. 11 (Codice Fiscale GQN LSN 70A30 H501Z), iscritto al n.120011 del Registro dei Revisori Contabili.

ALLEGATO "A" AL N. 39298 DI REP. E AL N. 14706 DI RACC.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"PARMA AIL SEZIONE DELLA PROVINCIA DI PARMA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA ONLUS"

PARTE PRIMA

GENERALITA'

ARTICOLO 1

Denominazione, sede e durata

1.1 L'Associazione ha la denominazione "PARMA AIL Sezione della Provincia di Parma dell'Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS".

1.2 - L'Associazione ha sede in Parma (PR), presso la Cattedra di Ematologia - Centro Trapianti Midollo Osseo - in Via Gramsci n. 14.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci (art. 19).

1.4 L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 2

Scopo

2. 1 L'Associazione "PARMA AIL Sezione della Provincia di Parma dell'Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS" è Socia dell'AIL Nazionale (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS) e persegue nell'ambito provinciale di riferimento gli obiettivi previsti dall'Art. 4 dello Statuto dell'AIL Nazionale, ed in particolare ha lo scopo di operare in provincia di Parma per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche

scientifiche sulle leucemie ed altre emopatie maligne e per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio - sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro.

2.2 A tale scopo, l'Associazione può quindi, tra l'altro, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi - anche convenzionandosi (art. 15/g) con Enti pubblici e con privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

- a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapie delle leucemie;
- b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;
- c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
- d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;
- e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;
- f) offrire alle Istituzioni politiche, amministrative, sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando; ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
- g) collaborare con le autorità, con i Servizi Sanitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;
- h) curare la preparazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, e predisporne l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;
- i) incrementare i rapporti tra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;
- l) diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie leucemiche e delle altre emopatie maligne, predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progressi raggiunti dalla ricerca, da realizzare la possibilità di formulare diagnosi precoci, e da predisporre le condizioni per informare sui centri di cura più idonei;
- m) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni;
- n) promuovere il sostegno ai Centri Ematologici della Provincia di Parma o di riferimento della Provincia di Parma.



2.3 L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Nel perseguitamento dei predetti scopi, la "PARMA AIL Sezione della Provincia di Parma dell'Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS" agisce nel rispetto dello Statuto dell'AIL Nazionale e dei regolamenti generali che ne disciplinano l'attività.

Eventuali controversie tra l'Associazione Nazionale e la "PARMA AIL Sezione della Provincia di Parma dell'Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS" saranno devolute alla competenza del Collegio dei Procuratori nazionale.

ARTICOLO 3

Soci

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione, stessa, sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti e svolgono ogni attività in modo personale spontaneo e gratuito.

3.2 L'Associazione si compone di Soci Effettivi: Ordinari e Sostenitori.

3.3 Sono Soci Effettivi Ordinari dell'Associazione le persone che hanno versato la quota associativa minima stabilita dall'Assemblea (art. 6/a), sono Soci Effettivi Sostenitori coloro che hanno versato una quota almeno di 10 (dieci) volte superiore a quella minima stabilita dall'Assemblea.

3.4 Il Socio Effettivo può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del codice civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa (artt. 6/a e 8.4) entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli; non può ripetere, anche quando non abbia cessato di appartenere all'Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati (art. 4.1/a), ne ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione (artt. 4 e 19); la qualità di Socio non è trasmissibile.

3.5 Il Consiglio di Amministrazione (art. 15/e) può nominare Soci Benemeriti le persone che, a suo giudizio, hanno acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo (art. 2) e Soci Onorari le persone che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.

3.6 Al fine di assicurare l'effettività del rapporto associativo è fatto divieto di partecipazioni temporanee alla vita associativa.

ARTICOLO 4

Patrimonio e bilanci

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci (art. 3.2);
- b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, siano essi, finalizzati alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute, per il perseguitamento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- c) da eventuali donazioni, eredità e legati;
- d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione (2.2);
- f) da ogni altra entrata.

4.2. Tutto il patrimonio è disponibile per le spese - di funzionamento e di mantenimento (correnti) e di investimento (in conto capitale) - dell'Associazione.

ne, ad eccezione di quei beni che, per espressa volontà, del donante o testatore, non debbano essere, alienati (art. 19.2/b).

4.3 L'anno finanziario comincia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

4.4 Per ogni anno finanziario il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci (artt. 6/e e 15/h):

a) entro il mese di marzo, il Bilancio Preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dovere pagare nell'anno finanziario successivo, con allegata la situazione finanziaria presunta al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso;

b) entro lo stesso mese di marzo, il Bilancio Consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata.

4.5 Il Bilancio consuntivo approvato deve essere inviato all'Associazione Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione.

4.6 L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, riserve, capitale o fondi a meno che la distribuzione non sia imposta per legge ovvero venga effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO
ARTICOLO 5
Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci (artt. 6 e 10);
2. il Consiglio di Amministrazione (artt. 11 e 15);
3. il Collegio dei Revisori (artt. 16 e 17);
4. il Collegio dei Probiviri (art. 18).

CAPO 1°
ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 6
Competenze dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) la determinazione della quota associativa - annuale, pluriennale, vitalizia - minima per i Soci Ordinari e Sostenitori (art. 3.2-3);
- b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11.1);
- c) la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente (art. 16);
- d) la nomina, eventuale, del Collegio dei Probiviri, e del suo Presidente (art. 18);
- e) l'approvazione dei Bilanci annuali, Preventivo e Consuntivo (art. 4.4) e del programma delle attività (art. 15/h);
- f) l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati (art. 4.1/c), quando soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del codice civile;
- g) le modificazioni dello statuto;
- h) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (19).

ARTICOLO 7
Convocazione Assemblea



7.1 L'Assemblea dei Soci viene convocata - nel mese di marzo di ogni anno (art. 4.4) e ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione (art. 13) o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori (art. 17/c), il Collegio dei Probiviri (art. 18) o almeno un decimo dei Soci Effettivi (art. 3.3) - dal Presidente o da chi ne fa le veci (art. 15/a/b), con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.2) - da affiggere all'albo della sede (art. 1.2) e comunicare ai Soci Effettivi (art. 3.3) per posta ordinaria almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

7.2 L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

7.3 Quando vi siano modificazioni dello statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea (art. 6/g), l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita, per l'assemblea in prima convocazione.

ARTICOLO 8 **Costituzione Assemblea**

8.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita:

- a) per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 6 precedente:
 - in prima convocazione (art. 7.1), quando sia presente almeno la metà dei Soci Effettivi (art. 3.3);
 - in seconda convocazione (art. 7.2), qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti (art. 3.3);
- b) per le modificazioni statutarie (art. 6/g):
 - in prima convocazione (art. 7.1), quando siano presenti almeno due terzi dei Soci Effettivi (art. 3.3);
 - in seconda convocazione (art. 7.2), quando sia presente almeno un terzo dei Soci Effettivi (art. 3.3);
- c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 6/h);
 - sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci Effettivi (artt. 3.3 e 10.5);

8.2 Il Socio persona fisica, che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio (art. 3.3.), che non sia componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) nei casi previsti dall'articolo 10.2 seguente.

8.3 Il Socio soggetto diverso dalla persona fisica può partecipare e votare in persona di chi ne abbia la rappresentanza o la delega a norma di legge e del proprio statuto; può anche delegare altro Socio come al comma precedente.

8.4 In ogni caso, il Socio Effettivo (art. 3.3) per partecipare all'Assemblea personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa minima (art. 6/a) per l'anno in corso.

8.5 Il Socio delegato non può rappresentare più di due altri Soci Effettivi (art. 3.3) e deve consegnare alla presidenza (art. 9.1) prima dell'inizio dell'assemblea, la o le deleghe in suo possesso.

ARTICOLO 9 **Presidenza Assemblea**

9.1 Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione (art. 15/a) o che ne fa le veci (art. 15/b); in mancanza chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti (art. 8).

9.2 Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario dell'Associazione (art. 15); in mancanza, nella persona di un Socio presente.

9.3. Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine (art. 6/b/c/d) o su altro argomento di sua competenza (art. 6).

ARTICOLO 10

Deliberazioni Assemblea

10.1 Ogni Socio Effettivo (art. 3.3) presente personalmente o per delega (art. 8), ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

I soci effettivi maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

10.2 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio Consultivo (artt. 4.4 e 6/e) ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11) non hanno voto, né possono rappresentare altri Soci (art. 8.2).

10.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti (art. 8) si allontanino o si astengano dal voto.

10.4 Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine (art. 6/b/c/d); in caso di parità di voti si considera eletto:

- Consigliere (art. 11.1), chi sia Socio da maggior tempo;
- Revisore (art. 16) o Probiviro (art. 18), il Socio, con precedenza sul non socio, e, tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;
- in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

10.5 Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Assemblea (artt. 6/h e 19), occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci Effettivi (artt. 3.3 e 8.1/c), a sensi dell'art. 21, 3° comma, del Codice Civile.

10.6 Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro delle assemblee, verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente (art. 9.1) e dal Segretario (art. 9.2) dell'Assemblea.

10.7 Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del codice civile.

CAPO 2°

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11

Composizione Consiglio

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 3 (tre) e non più di 11 (undici) Soci Effettivi (art. 3.3) secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci (art. 6/b).

11.2. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, persone anche estranee all'associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che a loro competono.

11.3 I Consiglieri possono essere eletti in carica per la durata di 3 (tre) esercizi salvo revoca o dimissioni; durano in carica, in ogni caso, fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio Consuntivo (artt. 4.4/b e 6/e) del periodo ed alle

nuove nomine assembleari (art. 6/b), prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

11.4 I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a due adunanze consiliari (art. 13) consecutive, sono equiparati a dimissionari.

11.5 Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori (art. 17/c); quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo (art. 6/b).

11.6 L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per alta causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza (art. 7) - dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori (art. 17/c) - abbia ricostituito il Consiglio (art. 6/b).

ARTICOLO 12

Convocazione Consiglio

12.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente (art. 15/a), o, in di lui impedimento, assenza o mancanza, dal Vicepresidente (art. 15/b), o, per mandato di uno di loro, dal Segretario (art. 15/c), mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.2) - da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) ed al Collegio dei Revisori (art. 16) almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori in carica.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori (art. 17/c).

ARTICOLO 13

Adunanze e deliberazioni Consiglio

13.1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (art. 11.1) in carica; questi non possono farsi rappresentare.

13.2 Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti (art. 11.1) presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanano o si astengano dal voto.

13.3 Alle adunanze consiliari assistono di diritto: i Revisori (art. 16) ed il Segretario (art. 15/c), che, di regola, ne redige il verbale.

13.4 Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

ARTICOLO 14

Rappresentanza e poteri

14.1 La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente (art. 15/a) o in caso di impedimento, assenza o mancanza di questi, al Vicepresidente (art. 15/b), disgiuntivamente tra loro, con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e

grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci (art. 6).

14.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, al Vice Presidente ed agli altri suoi componenti (art. 11.1), individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidente, di cui determina le norme di funzionamento.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

14.5 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni sede.

ARTICOLO 15

Attribuzioni Consiglio

Al Consiglio di Amministrazione - oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente - competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) nominare, nel proprio seno, Presidente dell'Associazione, al quale spetta rappresentare l'Associazione (art. 14.1), convocare e presiedere le Assemblee dei Soci (artt. 7 e 9) e le adunanze consiliari (artt. 12 e 13), sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari (art. 10) e consiliari (artt. 13 e 14.3), compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo statuto;

b) nominare, nel proprio seno, il Vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza (art. 14.1) e quelli delegati (art. 14.3) per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio (14.3);

c) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione - determinandone i poteri e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6) per coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di preparazione, convocazione (artt. 7 e 12), costituzione (artt. 8 e 13), svolgimento (artt. 9 e 13) e verbalizzazione (artt. 10 e 13) delle Assemblee dei Soci e delle adunanze consiliari; curare la tenuta del Libro delle Assemblee (art. 10.6), del Libro del Consiglio (art. 13.4), dello Schedario dei Soci (art. 3), del Protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;

d) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione - determinandone i poteri (art. 14) e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6) - per coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate (art. 4.1), di acquisto di beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazioni e rimborso dei fondi spese, di formazione dei bilanci (artt. 4.4 e 15/h); curare la tenuta degli Inventari e del Giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali;

e) nominare i Soci benemeriti e i Soci onorari (art. 3.5);

f) deliberare, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori (art. 17/a), il



Regolamento amministrativo - contabile contenente le attribuzioni e le norme per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci (art. 4.4) e l'espletamento del servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;

g) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (art. 2.2), anche di carattere economico - finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici (art. 15/h), e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione (art. 2.1), con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione; h) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6/e) il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo (art. 4.4), ciascuno corredata da una relazione che illustra il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo, della gestione, le eventuali variazioni di Bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;

i) istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;

l) assumere e dimettere dipendenti, fissandone il trattamento economico secondo la normativa vigente, nonché avvalersi e dispensarsi di prestazioni di lavoro autonomo, nominare e revocare consulenti concordandone i compensi, nei limiti necessari al regolare funzionamento e al perseguimento degli scopi (art. 2) dell'Associazione;

m) riscontrare, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o a uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti, e le istanze di verifica e controllo che pervengano dall'Associazione Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Emilia Romagna alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

CAPO 3° **COLLEGIO DEI REVISORI** **ARTICOLO 16**

Composizione Collegio Revisori

16.1 Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) persone - anche non socie (art. 10.4) - nominate dall'Assemblea dei Soci (art. 6/c), delle quali una con funzioni di Presidente, scelte di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Regionieri, in altri Albi Professionali, o tra persone con esperienza in materia contabile - finanziaria, che non siano coniugi, parenti/od affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11).

16.2 I Revisori, durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio Consuntivo (artt. 4.4/b e 6/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6/o), svolgono le loro funzioni gratuitamente, sono rieleggibili;

ARTICOLO 17 **Competenza Collegio Revisori**

Al Collegio dei revisori compete:

a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto del-

le norme di legge, dello statuto e dei regolamenti (art. 15/f), l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta, della contabilità e la rispondenza del Bilancio (art. 4.4) alle risultanze contabili;

b) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6/e) una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo - contabile ed economico - finanziario;

c) provvedere, occorrendo, a richiedere la Convocazione dell'Assemblea dei Soci (artt. 7.1 e 11.6) e del Consiglio di Amministrazione (art. 12.2), ad approvare le delibere di sostituzione di cui all'art. 11.5 ed a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.

CAPO 4°

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 18

Composizione e attribuzioni Collegio Probiviri

18.1 L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare (art. 6/d) il Collegio dei Probiviri, composto da 3 (tre) persone - anche non socie (art. 10.4.) nominandone, tra esse il Presidente.

18.2 I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.

18.3 Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, tra l'Associazione e l' "AIL" (art. 2.1), su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19

Scioglimento ed estinzione

19.1 L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci (artt. 1.3 e 6/h), convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8.1/c, con delibera presa e verbalizzata a norma dell'articolo 10.5 precedente.

19.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione del medesimo.

19.3 In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede in riguardo l'Organo Amministrativo dell' "AIL" (art. 2.1).

19.4 In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 20 (venti).

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale nonché le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge applicabili in materia di Enti non lucrativi.

Dott. Bernardo Borri - Notaio

